

## Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

### Aderente settore privato e pubblico

Consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.

 <p>Requisiti</p>	<p>5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; cessazione dell'attività lavorativa</li> <li>&gt; maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi</li> <li>&gt; requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure</li> <li>&gt; inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi</li> <li>&gt; maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi</li> </ul>
 <p>Prestazione</p>	<p>L'aderente può decidere quanto montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.</p> <p>Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, il montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere gestito dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimersi al momento della richiesta di RITA, tale montante dovrà essere spostato nel comparto più prudente del fondo pensione.</p> <p><b>Esempio:</b></p> <p>Calcolo della prima rata di RITA per un aderente al quale mancano 5 anni alla pensione di vecchiaia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; posizione individuale maturata 100.000 €</li> <li>&gt; quota da convertire in RITA: 50%</li> <li>&gt; rata annuale lorda: <math>50.000\text{€}/5 \text{anni} = 10.000 \text{€ all'anno}</math>.</li> </ul> <p>Le successive rate di rendita saranno di importo differente dalla prima dal momento che la porzione residua di capitale continua ad essere investita dal Fondo.</p> <p>Alla maturazione dei requisiti per il pensionamento l'aderente ha la facoltà di proseguire l'iscrizione al fondo eventualmente contribuendo ulteriormente o richiedere l'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, in forma di rendita vitalizia e/o capitale che avrà ad oggetto il 50% del capitale non destinato alla RITA.</p>
 <p>Modalità di richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta</li> </ul> <p><b>Importante:</b> ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>

 Tassazione	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici)	Dal 01.01.2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici)
	tassazione sostitutiva del 15% <sup>1</sup> o tassazione ordinaria <sup>2</sup> sull'imponibile <sup>3</sup>	tassazione sostitutiva del 15% <sup>1</sup> o tassazione ordinaria <sup>2</sup> sull'imponibile <sup>4</sup>	tassazione sostitutiva del 15% <sup>1</sup> o tassazione ordinaria <sup>2</sup> sull'imponibile <sup>5</sup>
<p><b>Importante:</b> l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria facendo constare espressamente il reddito erogato dal fondo nella dichiarazione dei redditi.</p>			
 Tempistica di liquidazione	<p>Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.</p>		

**Avvertenze:** ti invitiamo a prendere visione della Nota informativa e dell'eventuale Documento sul regime fiscale del singolo fondo pensione.

<sup>1</sup> L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

<sup>2</sup> In sede di dichiarazione dei redditi l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria.

<sup>3</sup> Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

<sup>4</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

<sup>5</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.